

IL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E MANSIONI DEGLI UFFICI



MATERIALE GRATUITO

Il Ministero dell'Università e della Ricerca

1. Dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)

L'intera sfera delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica è attribuita al Ministero dell'Università e della Ricerca (art. 51-*bis* D.Lgs. 300/1999).

Il dicastero ha più volte cambiato configurazione: con la riforma dell'organizzazione del Governo, varata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, era stato istituito il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, accorpendo l'ex Ministero della Pubblica Istruzione e l'ex Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Successivamente, il D.L. 18-5-2006, n. 181, convertito dalla L. 17-7-2006, n. 233, istituiva due distinti dicasteri: il **Ministero della Pubblica Istruzione** e il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, che venivano però riaccorpati dal D.L. 16-5-2008 n. 85, convertito dalla L. 14-7-2008, n. 121. Entrambi i dicasteri erano di nuovo istituiti, come apparati distinti, nel quadro del riordino disposto dal D.L. 9-1-2020, n. 1, convertito dalla L. 5-3-2020, n. 12. Il primo dei due, da allora, ha cambiato nome altre due volte, assumendo prima quello di Ministero dell'Istruzione (D.L. 1/2020) e poi quello attuale di Ministero dell'Istruzione e del Merito (D.L. 11-11-2022, n. 173, convertito dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204), mentre il Ministero dell'Università e della Ricerca ha conservato la denominazione assunta nel 2006.

Attualmente il Ministero dell'Università e della Ricerca si struttura sulla base del **D.P.R. 4-4-2025, n. 62**, che ha abrogato il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164.

2. Le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca

Le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca sono diverse e numerose, come si evince dalla declinazione riportata nel D.Lgs. 30-7-1999, n. 300. Si annoverano, in particolare, le seguenti aree funzionali (art. 51-*ter*):

- > programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali;
- > valorizzazione del merito e diritto allo studio;
- > accreditamento e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- > attuazione delle norme europee e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri;
- > coordinamento e vigilanza degli enti e delle istituzioni di ricerca non strumentali;
- > completamento dell'autonomia universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- > formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale;
- > razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica;
- > partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo fra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;
- > valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca, nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- > integrazione fra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca;
- > sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale;
- > cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- > congiuntamente con il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

3. Le articolazioni del Ministero dell'Università e della Ricerca

A norma dell'art. 2 del D.P.R. 62/2025, il Ministero dell'Università e della Ricerca è articolato nelle seguenti **otto Direzioni generali**, coordinate da un **Segretario generale**:

- > la Direzione generale per la *sostenibilità* e la *programmazione* del sistema della formazione superiore (art. 3);
- > la Direzione generale della *didattica* e del *personale* delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 4);
- > la Direzione generale del *diritto allo studio* (art. 5);
- > la Direzione generale della *ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica* (art. 6);
- > la Direzione generale dell'*internazionalizzazione* (art. 7);
- > la Direzione generale per le *specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria* (art. 8);
- > la Direzione generale per la *valutazione* e la *sicurezza della ricerca* (art. 9);
- > la Direzione generale del *personale, del bilancio, dei servizi strumentali e della comunicazione* (art. 10).

Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dalla normativa regolamentare, nonché ogni altra connessa funzione attribuita al Ministero. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, esse esercitano i **poteri di accertamento e di ispezione** previsti dalla normativa vigente e provvedono, altresì, nelle materie di rispettiva competenza, a curare il **contenzioso** e a stipulare **accordi e convenzioni**, assumendone le rispettive responsabilità.

Spetta al Segretario generale assicurare il coordinamento del contenzioso afferente a più Direzioni generali, nonché l'individuazione del direttore generale al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. Ciascun direttore generale, dal canto suo, individua il dirigente della propria Direzione al quale conferire le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento.

Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica per accertarne la funzionalità e l'efficienza, anche ai fini della sua eventuale revisione.

4. Il Segretario generale e la Conferenza permanente dei Direttori generali

Il **Segretario generale**, legato al Ministro da uno stretto rapporto fiduciario, è da lui nominato secondo il disposto di cui all'art. 19, co. 3, del Testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 30-3-2001, n. 165), il quale prevede che l'incarico sia conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dallo stesso art. 19, vale a dire entro il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli o dell'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Il Segretario generale opera alle **dirette dipendenze del Ministro** ed esercita, in raccordo con il Capo di Gabinetto e con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, le seguenti **funzioni** attribuitegli dall'art. 6 del D.Lgs. 300/1999:

- > assicura il coordinamento dell'azione amministrativa;
- > provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro;
- > coordina gli uffici e le attività del Ministero;
- > vigila sull'efficienza e il rendimento degli Uffici e ne riferisce periodicamente al Ministro.

Inoltre, il Segretario generale esercita le **altre funzioni** attribuitegli dall'art. 2, co. 1, del D.P.R. 62/2025:

- > l'*istruttoria* per l'elaborazione degli indirizzi, dei programmi e degli atti di alta amministrazione del Ministro e relativa attuazione;

- > la *proposta* al Ministro, sentito il Capo di Gabinetto, delle linee generali dell'organizzazione dell'Amministrazione;
- > il *coordinamento delle attività* delle Direzioni generali al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa, anche attraverso la convocazione della **Conferenza permanente dei Direttori generali** per l'esame di questioni di particolare rilievo o di massima;
- > la *risoluzione dei conflitti di competenza* fra le Direzioni generali;
- > il *raccordo* con le Direzioni generali per le attività inerenti ai rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonché la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza unificata (D.Lgs. 28-8-1997, n. 281);
- > la formulazione, sentiti i Direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell'esercizio delle *funzioni di indirizzo politico-amministrativo*;
- > l'adozione, in pendenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, anche *ad interim*, dei provvedimenti di competenza delle Direzioni generali necessari a garantire la *continuità dell'azione amministrativa*;
- > il coordinamento delle attività connesse alla misurazione e valutazione della *performance*;
- > l'*esame* di protocolli di intesa, convenzioni e accordi e *verifiche* sulla relativa attuazione;
- > il coordinamento dei rapporti con la **Conferenza dei rettori delle università italiane** (CRUI), con l'**Agenzia per l'Italia digitale** (AgID), con il **Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale** (CNAM) e con le altre autorità, agenzie, organismi o enti pubblici che operano nei settori di competenza del Ministero.

Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa. Presso di esso opera la **Conferenza permanente dei Direttori generali**, presieduta dal Segretario generale, che la convoca periodicamente con cadenza almeno semestrale o, in via straordinaria, su richiesta di almeno due Direttori generali.

La Conferenza:

- > formula pareri sulle questioni comuni alle attività di più Direzioni;
- > può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive;
- > propone linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata, nonché in materia di coordinamento delle attività informatiche.

L'ordine del giorno delle sedute della Conferenza è preventivamente trasmesso al Ministro e al Capo di Gabinetto, i quali hanno facoltà di partecipare alle sedute della Conferenza.

5. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro

5.1 Caratteri generali

A norma del **D.P.C.M. 30-9-2020, n. 165**, come modificato dal **D.P.C.M. 6-4-2023, n. 89** e dal **D.P.R. 2-4-2025, n. 61**, il Ministro dell'Università e della Ricerca, quale organo di direzione politica del Ministero, esercita le **funzioni di indirizzo politico-amministrativo**, avvalendosi dei seguenti Uffici di diretta collaborazione:

- > l'Ufficio di Gabinetto (art. 3);
- > l'Ufficio Legislativo (art. 6);
- > l'Ufficio Stampa (art. 7);
- > la Segreteria del Ministro (art. 4);
- > la Segreteria tecnica del Ministro (art. 5);
- > le Segreterie dei Sottosegretari di Stato (art. 8).

I **titolari degli Uffici** sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del suo mandato e possono essere da lui revocati dall'incarico in qualsiasi momento.

Il **contingente di personale degli Uffici** è stabilito complessivamente in **61 unità**. Nei limiti della dotazione organica del Ministero, questo contingente è incrementato di 15 unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. I dipendenti da inserire negli Uffici sono scelti prioritariamente fra i dipendenti del Ministero ovvero di altre Amministrazioni pubbliche.

Nei limiti della capienza dei pertinenti capitoli di bilancio, peraltro, il Ministro può individuare **collaboratori estranei all'Amministrazione**, assunti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a 20 e, inoltre, può chiamare a collaborare con gli Uffici non più di 20 **esperti o consulenti di alta professionalità o specializzazione** nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, anche a titolo gratuito o mediante contratto.

La **durata massima** di tutti gli incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

In caso di **incarichi conferiti su proposta del sottosegretario di Stato**, la relativa durata non può essere superiore alla permanenza in carica del Sottosegretario di Stato proponente.

5.2 L'Ufficio di Gabinetto

L'Ufficio di Gabinetto ha il compito di supportare il **Capo di Gabinetto** nello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Ministro. In particolare, il Capo di Gabinetto:

- > dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendo al Ministro;
- > assicura il raccordo fra le funzioni d'indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero;
- > verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro;
- > cura gli affari e gli atti la cui conoscenza sia sottoposta a particolari misure di sicurezza;
- > cura i rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*.

Il Ministro nomina il Capo di Gabinetto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

Il Capo di Gabinetto, da parte sua, può nominare fino a due **vice Capi di Gabinetto**, di cui uno con funzioni vicarie. I vice Capi possono essere scelti fra persone, anche estranee alla Pubblica Amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo anche qui ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il **Consigliere diplomatico**, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale ed europeo, in raccordo con i competenti uffici del Ministero. Il Consigliere diplomatico, scelto tra funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione, svolge le seguenti funzioni:

- > promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea;
- > cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero, anche in collaborazione con l'Ufficio Legislativo.

5.3 L'Ufficio Legislativo

A norma dell'art. 6 del D.P.C.M. 165/2020, l'Ufficio Legislativo:

- > provvede allo **studio** e alla **definizione dell'attività normativa** nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della elaborazione normativa, delle competenti strutture ministeriali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione e la semplificazione normativa;
- > provvede all'**esame dei provvedimenti** sottoposti al Consiglio dei Ministri e di quelli di iniziativa parlamentare;
- > cura, in particolare, il **raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento**, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale;

- > cura i **rapporti di natura tecnico-giuridica** con le autorità amministrative indipendenti, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato, la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nonché la Conferenza Stato-città e autonomie locali e la Conferenza unificata (D.Lgs. 28-8-1997, n. 281);
- > supporta gli Uffici competenti in relazione al **contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale**;
- > cura gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro per i profili di propria competenza; cura le **risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo** riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi;
- > svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i Sottosegretari di Stato.

Il Ministro nomina il **Capo dell'Ufficio Legislativo** fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, nonché fra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, avvocati e altri soggetti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.

Il Capo dell'Ufficio, dal canto suo, può avvalersi di un **vice Capo**, nominato dal Capo di Gabinetto, su proposta dello stesso Capo dell'Ufficio, fra soggetti in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa, nonché della produzione normativa.

5.4 L'Ufficio Stampa

Il compito dell'Ufficio Stampa, secondo il disposto di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 165/2020, è quello di:

- > curare i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali;
- > effettuare il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e curarne la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro.

Il Ministro nomina il **Capo dell'Ufficio Stampa** fra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque fra soggetti, anche appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria.

Il Ministro, peraltro, può nominare un **Portavoce** che, in collaborazione con l'Ufficio Stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Le funzioni di Portavoce possono essere svolte anche dal Capo dell'Ufficio, ove autorizzato dal Ministro.

5.5 La Segreteria e la Segreteria tecnica del Ministro

Il supporto ai compiti del Ministro è affidato dall'art. 4 del D.P.C.M. 165/2020 alla sua **Segreteria**, che provvede a coordinarne gli impegni e curarne il cerimoniale. Della Segreteria fa parte il **Segretario particolare** del Ministro, che ha l'incarico di curarne i rapporti personali nello svolgimento dei compiti politico-istituzionali, curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

Al vertice della Segreteria si colloca il Capo, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e, su suo mandato, adempie a compiti specifici riguardanti la sua attività istituzionale e i suoi rapporti politici.

Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro fra soggetti anche estranei alla Pubblica Amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

Alla **Segreteria tecnica**, invece, l'art. 5 affida la funzione di assicurare al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per l'elaborazione e il monitoraggio delle linee di indirizzo e delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tali attività di supporto sono svolte sia nella fase di rilevazione delle questioni da affrontare sia in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro e possono consistere, fra l'altro, nella promozione di nuove attività e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.

Il Capo della Segreteria tecnica è scelto fra soggetti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

5.6 Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato

I **Sottosegretari di Stato** coadiuvano il Ministro e svolgono i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro. Alle loro dirette dipendenze operano le rispettive **Segreterie** (artt. 1, 8 D.P.C.M. 165/2020). Spetta al Ministro nominare, su proposta dei Sottosegretari interessati, i Capi segreteria e i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, anche fra soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria e al Segretario particolare, sono assegnate fino a un massimo di **6 unità di personale**, scelte fra dipendenti del Ministero o di altre Pubbliche Amministrazioni, in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; 2 di tali unità possono essere nominate fra estranei all'Amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati dalla legge, assunti con contratto a tempo determinato.

Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.

6. L'Organismo indipendente di valutazione della *performance*

A norma dell'art. 11 del D.P.C.M. 165/2020, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, come presso gli altri dicasteri, è incardinato l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV), costituito in forma collegiale, che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27-10-2009, n. 150, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 25-5-2017, n. 74, preordinate ad assicurare **adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico**, nonché a favorire il **riconoscimento di meriti e demeriti**, nel quadro di un generale rafforzamento della distinzione fra funzioni d'indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza.

Segnatamente, l'OIV:

- > monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- > comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti *organi interni di governo e amministrazione*, nonché alla *Corte dei conti* e al *Dipartimento della funzione pubblica*;
- > valida la relazione sulla *performance*, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- > garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'Amministrazione, nel rispetto del *principio di valorizzazione del merito e della professionalità*;
- > propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della *performance*, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;
- > è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;
- > promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- > verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Nell'esercizio di tali compiti, e nel procedere alla validazione della relazione sulla *performance*, l'OIV tiene conto anche:

- > delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti;
- > dei risultati, ove presenti, prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle Amministrazioni pubbliche;

> dei dati e delle elaborazioni forniti dalla stessa Amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Inoltre, l'OIV, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha accesso – garantito senza ritardo – a tutti gli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione, utili all'espletamento dei compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali; ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'Amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'Amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'Amministrazione.

Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'OIV effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

La validazione della relazione sulla *performance* costituisce condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti di premiazione del merito.

Presso l'OIV è costituita la **Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance***, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'OIV, fra i dirigenti di seconda fascia che siano in possesso di specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della *performance* nelle Amministrazioni pubbliche.

SCOPRI L'UNIVERSO EDISES!



[edises.it](https://www.edises.it)



[infoconcorsi.edises.it](https://www.infoconcorsi.edises.it)



[blog.edises.it](https://www.blog.edises.it)



[ammissione.it](https://www.ammissione.it)

Unisciti alla nostra community



Grazie per aver scelto EdiSES!

Il tuo impegno e la tua dedizione sono la chiave del successo, e noi siamo qui per supportarti ad ogni passo del tuo percorso.